

**EEMS ITALIA S.P.A.**

**Viale delle Scienze, 5**

**Cittaducale (Rieti) Italia**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Rieti e P.I. n° 00822980579**

**Capitale Sociale : Euro 21.798.560 i.v.**

**Osservazioni del Collegio Sindacale alla Relazione degli Amministratori  
sulla Situazione Patrimoniale al 30 aprile 2014 predisposta ai sensi  
dell'art. 2446 c.c., nella fattispecie disciplinata dall'art. 2447 c.c.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, *inter alia*, per sottoporVi la situazione patrimoniale redatta al 30 aprile 2014 unitamente alla relazione illustrativa, nonché per deliberare in merito ai provvedimenti che riterrete opportuno assumere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, comma 1, e 2447 c.c., in conseguenza della situazione di *deficit* patrimoniale risultante alla data di riferimento.

Come disposto dalle citate norme, il Collegio Sindacale è chiamato a formulare le proprie osservazioni in merito alla relazione resa dal Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale .

**1. Recenti sviluppi della ristrutturazione del debito finanziario e richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo "con riserva"**

Giova ricordare che la Vs. Società, già con riferimento alla data del 31 dicembre 2012, versava in una situazione di patrimonio netto negativo, per €/000 8.968, tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2447 c.c..

Gli Amministratori, all'epoca, già avevano iniziato e proseguivano una fase negoziale con il *pool* delle banche creditrici nell'ottica di pervenire ad un accordo sulla regolazione del debito residuo, sostenibile alla luce della modificata situazione di mercato, dell'assetto della struttura finanziaria e di *business* della Vostra Società.

L'evoluzione di tale processo e della situazione economica hanno portato, in data 12 aprile 2013, a depositare presso il Tribunale di Rieti ricorso *ex art.* 182-*bis*, comma 6, della Legge Fallimentare, per la ristrutturazione del debito nei confronti delle banche. In esito all'accoglimento della domanda della Società da parte del Tribunale adito, risultava, quindi, disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori, nonché la sospensione degli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e la non operatività della previsione di scioglimento della società di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4) c.c. .

Come più ampiamente illustrato dagli Amministratori nella relazione sottopostaVi, il 27 novembre 2013 la EEMS Italia S.p.A. ha stipulato l'Accordo di ristrutturazione del debito finanziario nei confronti del *pool*

delle banche creditrici. L'efficacia di tale Accordo era subordinata al verificarsi di tutte le condizioni sospensive ivi previste che si sono poi verificate nel corso del primo trimestre 2014. Il 19 marzo 2014 si è verificata la condizione sospensiva relativa al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'Accordo del Tribunale di Rieti, ma l'idonea relativa certificazione da parte della Corte d'Appello di Roma di conferma dell'assenza di reclami e del conseguente avvenuto passaggio in giudicato del decreto di omologa è entrata nella disponibilità della Società solo il 28 aprile 2014. Il 26 marzo 2014, intanto, si era avverata anche l'ultima condizione sospensiva e pertanto, da quella data, l'Accordo è divenuto efficace.

A causa dello slittamento della procedura di liquidazione di EEMS Technology rispetto ai tempi indicati nell'Accordo, non è stato possibile effettuare il rimborso parziale di € 3,3 milioni entro il termine del 31 marzo 2014 e il *pool* delle banche creditrici, in tal senso richiesto, non ha mai fatto sapere se fosse disponibile ad accordare una proroga del pagamento al 31 luglio 2014.

Altresì, a valle della sottoscrizione dell'accordo, una serie di fattori ha causato un peggioramento della marginalità nella produzione di pannelli solari e pertanto significativi scostamenti rispetto al piano industriale 2013-2016, posto alla base dell'Accordo di ristrutturazione del debito.



La Società, individuate le azioni correttive necessarie, le ha riflesse in un documento del 14 aprile 2014 e ne ha prontamente informato le banche del *pool* affidando al medesimo esperto indipendente incaricato della relazione in merito all'Accordo di ristrutturazione ex art. 182 *bis* L. Fall., l'incarico di esprimere il proprio giudizio circa la perdurante attuabilità del piano.

Il parere dell'esperto è stato inviato alle banche del *pool*. Il 16 maggio a seguito di incontri informali tra Società e le banche del *pool*, queste ultime hanno dato comunicazione scritta alla Società, peraltro già anticipata verbalmente, con la quale dichiaravano risolto l'Accordo di Ristrutturazione, ritenuto che gli scostamenti non consentissero la perdurante attuabilità dell'Accordo e tenuto inoltre conto dell'impossibilità per la Società – al momento – di procedere al secondo rimborso di € 3,3 milioni entro il termine stabilito.

Non essendosi prodotti, pertanto, gli effetti di rafforzamento patrimoniale previsti dall'Accordo, tali da consentire al Gruppo di superare la situazione di deficit patrimoniale e finanziario in cui lo stesso versa ma, ritenuto la Società che sussistano ancora, pur in un ambito assai più complesso, le condizioni per avviare negoziazioni con il *pool* di banche finalizzate al raggiungimento di un nuovo Accordo, il 30 maggio 2014, la stessa ha deliberato di accedere alla procedura di concordato preventivo "con riserva" disciplinato dall'art. 161, c. 6, L. Fall., conseguendone, ai sensi dell'art. 161

*quinqües* L. Fall. la sospensione degli effetti di cui agli artt. 2446, c. 2 e 3, 2447 e 2484, n. 4 cc. . Il Tribunale di Rieti con provvedimento del 3 giugno 2014, ha accordato alla Società il termine di 120 giorni per il deposito della proposta concordataria ovvero di eventuale accordo di ristrutturazione dei debiti.

## **2. Sulla situazione patrimoniale e finanziaria**

Alla luce di tali sviluppi, stante il permanere degli obblighi di cui all'art. 2446, c. 1 cc. , il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale della Vs. Società con riferimento al 30 aprile 2014 e la relazione illustrativa, predisposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 2446, comma 1, e 2447 c.c., citati, e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in conformità allo schema n. 5 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, che Vi hanno presentato ed illustrato sottoponendole alla Vs. approvazione. Detti documenti comprendono:

- la Situazione Patrimoniale;
- il Conto Economico;
- il Prospetto delle variazioni di patrimonio netto;
- il Rendiconto finanziario.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, a smaller signature below it, and a set of initials at the bottom.


Dagli stessi documenti emergono:

- un patrimonio netto negativo di €/000 20.863 ;
- una perdita netta di periodo di €/000 2.380 ;
- un indebitamento finanziario netto di €/000 51.319.

Il Collegio Sindacale, per quanto di propria competenza, ha verificato l'osservanza delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la formazione della relazione e della situazione patrimoniale, determinata in applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), omologati dalla Commissione Europea e già adottati dalla Società per la redazione dei Bilanci d'esercizio e dei Bilanci consolidati dell'esercizio 2013 e precedenti.

### **3. Sulla continuità aziendale**

Gli Amministratori hanno redatto la situazione patrimoniale al 30 aprile 2014 assumendo il presupposto della continuità aziendale che nella loro relazione si ritiene sussistente, con riferimento ad un periodo di almeno 12 mesi, nonostante siano state identificate rilevanti e significative incertezze, che fanno sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società e della sua controllata Solsonica di continuare la propria operatività in condizioni di funzionamento, connesse al deterioramento della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, alle peculiarità del mercato del fotovoltaico e alla positiva definizione di una proposta concordataria che preveda la




continuazione dell'attività o di nuovo Accordo con il *pool* delle banche creditrici per la ristrutturazione del debito finanziario. Naturalmente, come ancora esplicitato nella loro relazione, trattasi di un giudizio prognostico, quello degli Amministratori, frutto pur sempre di una valutazione soggettiva - ancorché assunta con la dovuta diligenza e ragionevolezza - circa il grado di probabilità di realizzazione degli eventi rilevanti e, in quanto tale, potenzialmente suscettibile di non essere confermato dall'evoluzione degli eventi futuri.

Tuttavia, e ne dobbiamo prendere atto, le circostanze che hanno caratterizzato tale valutazione dell'Organo amministrativo non hanno ad oggi ancora trovato - anche considerando il breve lasso di tempo intercorso tra il deposito della domanda di ammissione alla procedura di cui all'art. 161, c. 6, L. Fall. e la data di convocazione dell'Assemblea - definitiva sistemizzazione in un piano organico, necessaria premessa per poter individuare un percorso di superamento della situazione di crisi che attanaglia, ormai da diversi anni, la Vs. Società. Tale piano dovrà rivelarsi idoneo a tutelare le posizioni dei creditori sociali e, quindi, in definitiva, a qualificare la natura della procedura intentata, se capace di mantenere l'operatività aziendale o se con finalità liquidatorie.

#### **4. Conclusioni**

In base alle considerazioni che precedono ed alla luce della relazione degli



Amministratori e della situazione economico-patrimoniale al 30 aprile 2014 sottoposta alla Vs. approvazione, il Collegio Sindacale osserva che:

- la situazione economico-patrimoniale redatta dagli Amministratori con riferimento al 30 aprile 2014 è stata predisposta sulla base di principi contabili omogenei rispetto a quelli già adottati per la predisposizione dei bilanci precedenti;
- gli Amministratori hanno reso completa e tempestiva informativa in merito alla gestione sociale nei confronti degli Azionisti, degli Organi preposti al controllo e monitoraggio del mercato azionario e dei terzi, in ossequio alle previsioni normative applicabili;
- il presupposto della continuità aziendale, assunto dagli Amministratori nella predisposizione della situazione economico-patrimoniale, risulta tuttora soggetto a rilevanti elementi di incertezza. Il Collegio, in attesa della formalizzazione da parte degli Amministratori del richiesto piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e, in ultima analisi, l'esito della procedura in corso, non ritiene poter esprimere un circostanziato e ragionevole giudizio in merito.

Il Collegio, quindi, invita l'Assemblea degli Azionisti a tener conto di quanto rappresentato dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale stesso ai fini delle deliberazioni che intenderà adottare.



Roma, 17 Giugno 2014

Il Collegio Sindacale

Dott. Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti (Presidente)



Dott. Francesco Masci (Sindaco effettivo)



Dott. Felice De Lillo (Sindaco effettivo)

